

SERVICE CNDCEC S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

PARTE SPECIALE “C” – REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari contemplati nell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, il "**Decreto**"), alla luce della modifica normativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 38/2017 che ha introdotto una nuova fattispecie di reato ("istigazione alla corruzione tra privati") e previsto la possibilità di comminare per alcune fattispecie illecite anche sanzioni interdittive, oltre a quelle pecuniarie già contemplate. Si descrivono brevemente, di seguito, le singole fattispecie previste e ritenute concretamente applicabili al caso di specie.

Art. 2621. False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato di false comunicazioni sociali si configura allorché si procede alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari. Il reato si perfeziona nel momento in cui "consapevolmente" (così come recita la nuova formulazione dell'art. 2621 c.c.) siano esposti fatti non rispondenti al vero, oppure vengono omesse informazioni dovute per legge nell'ambito delle comunicazioni sociali. Soggetti attivi sono "... gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ...". La fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno.

L'art. 25-*ter* include tra i reati idonei a configurare la responsabilità dell'ente anche il nuovo art. 2621-*bis* (**Fatti di lieve entità**):

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Le sanzioni previste dall'art. 2621 c.c. sono ridotte se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta (art. 2621-bis c.c.). È altresì prevista l'ipotesi della non punibilità dei fatti di cui agli articoli sopra citati, rimessa all'apprezzamento del giudice che valuta, a tal fine, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori (art. 2621-ter c.c.).

Art. 2625. Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci e agli organi sociali. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci.

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza:

- l'occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali);
- l'adozione di altri artifici.

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Il reato può essere commesso mediante:

- restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci;
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. Il reato si perfeziona con l'esecuzione di una delle condotte tipiche previste dalla norma.

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. In ogni caso, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Il reato può essere commesso mediante:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve che per legge non possono essere distribuite.

Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato potrebbe essere commesso mediante acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

In ogni caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La fattispecie potrebbe essere commessa qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante:

- riduzione del capitale sociale;
- realizzazione di operazioni di fusione o scissione.

Articolo 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il reato si configura allorché l'amministratore ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società. La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale che, essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si configura allorché si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di formazione o aumento, in modo fittizio, del capitale sociale, effettuata mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

La fattispecie è integrata nel caso in cui, durante la fase della liquidazione, i liquidatori cagionano un danno ai creditori sociali mediante la ripartizione dei beni sociali tra i soci:

- prima del pagamento dei creditori sociali;
- prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Art. 2635. Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La condotta consiste, dal lato passivo, nell'accettare denaro o altra utilità per sé o altri (o la relativa promessa) per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, che comportino un nocumento per la società.

Quanto agli obblighi violati questi possono avere fonte legislativa (codice civile artt. 2390-2392 c.c. per gli amministratori), o anche extra-codicistica (i.e. ambiente, sicurezza sul lavoro, etc.), o non legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, etc.).

Quanto agli obblighi di fedeltà si fa riferimento agli obblighi collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 2105 del codice civile.

Dal lato attivo ("corruttore") la condotta consiste nell'offrire o promettere danaro o qualsiasi altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza ecc..).

I soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono essere gli "apicali" (amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori) ma anche i sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori esterni come agenti, concessionari, etc.). Il corruttore può essere chiunque.

È importante sottolineare che il bene giuridico che la fattispecie mira a tutelare è il patrimonio sociale. In particolare, si rileva che l'estraneità dell'atto ai doveri sociali oggetto di scambio non rileva di per sé, ma in quanto comporti un nocumento alla società, che conserva nella maggior parte dei casi il potere di decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno essere puniti (Cfr. Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012, Ufficio Studi Corte di Cassazione).

Si segnala che, ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l'ente cui appartiene il "corruttore" (l'unico che può essere avvantaggiato dalla condotta corruttiva), mentre la società di riferimento del corrotto, essendo danneggiata dalla condotta delittuosa, non sarà punibile ex Decreto.

A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora il dipendente di una società offra omaggi o danaro all'amministratore di un'altra società che ha indetto una gara o sta svolgendo una trattativa privata per una fornitura, al fine di indurre l'amministratore della società che ha indetto la gara/trattativa a violare le procedure dell'azienda che regolano lo svolgimento o l'aggiudicazione per avvantaggiare la società del corruttore, concludendo un contratto svantaggioso per la società.

Art. 2635 bis. Istigazione alla corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

La norma, inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 (in vigore dal 14.04.2017), introduce la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati. In particolare, sotto il profilo attivo, la condotta sanzionabile penalmente in capo a chiunque consiste nell'offrire o promettere denaro o altre utilità non dovuti ad uno dei soggetti interni elencati al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo, di contro, è prevista la punibilità del soggetto interno che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.). Tale norma incriminatrice ha essenzialmente la finalità di evitare che rimangano impuniti i comportamenti di offerta non accettata (dal lato attivo) e di sollecitazione non accolta (dal lato passivo), che erano privi in precedenza di sanzione penale. Il momento consumativo, essendo la condotta di natura istantanea, coincide, in entrambe le fattispecie, con la formulazione dell'offerta, da un lato, o con la formulazione della sollecitazione, dall'altro.

Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'ipotesi di reato in esame tende a garantire che la volontà dell'organo deliberativo della società sia espressa attraverso l'esercizio di voti validi e nel rispetto della regola di maggioranza (o principio maggioritario). Soggetto attivo può essere «chiunque» e, quindi, anche un soggetto non socio ed estraneo alla società. Il reato si perfeziona nel momento in cui, a seguito di atti simulati o fraudolenti, si determina fittiziamente la maggioranza assembleare idonea ad adottare una o più delibere. Vale precisare, peraltro, che il reato non si configura se la delibera sarebbe stata comunque adottata dall'assemblea anche in mancanza della maggioranza "fraudolentemente orientata" (al fine di accertare tale ultima circostanza è necessario procedere alla c.d. "prova di resistenza" che consiste nel verificare se, sottraendo i voti espressi in virtù degli atti simulati o fraudolenti, la delibera raggiunge comunque le maggioranze prescritte per la sua regolare adozione).

Art. 2637. Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il

pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il reato si configura allorché si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La condotta penalmente sanzionata può essere integrata mediante:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi);
- compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie).

Le attività indicate devono essere concretamente idonee:

- a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato);
- ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta tipica è quella dell'impedito e/o ostacolato controllo cd. "esterno" (ossia il controllo svolto dai responsabili della revisione o dalle autorità pubbliche di vigilanza), non anche il controllo cd. "interno" (ossia quello esercitato da organi interni alla compagine sociale). La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Soggetti attivi del reato in parola possono essere "... gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori" di società sottoposte per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato in questione può essere realizzato attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

2. Aree aziendali, attività sensibili, funzioni coinvolte, reati ipotizzabili e presidi/procedure di controllo

Anche in relazione a tale tipologia di reati, nell'ambito dell'attività di aggiornamento del Modello sono state prese come riferimento le *best practices* attualmente in vigore (le Linee Guida di Confindustria aggiornate nel marzo 2014). La presente Sezione si riferisce particolarmente a comportamenti posti in essere nell'interesse o a vantaggio della Società da Soci, Amministratori, Sindaci o da soggetti che operano per conto della società in materia amministrativo-contabile.

Premesso quanto sopra, per maggiore completezza, nell'ambito della struttura organizzativa della Società sono state individuate in ciascuna parte speciale del modello:

- le **aree aziendali** potenzialmente “sensibili” rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
- le **attività c.d. “sensibili”**, all’interno di ciascuna area, al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
- le **funzioni aziendali coinvolte** nell’esecuzione e gestione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati societari. L’individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa;
- i **reati astrattamente ipotizzabili** con riferimento a ciascuna area/attività sensibile;
- i **principali presidi di controllo** in relazione a ciascuna area a rischio; in particolare, fermo restando il rispetto delle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di deleghe e procure, procedure, Codice Etico, ecc.), vengono indicati i principali punti di controllo che i soggetti che svolgono le loro mansioni all’interno delle aree a rischio sotto indicate sono tenuti a rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari.

Si precisa, per quanto attiene al peculiare profilo inerente l’individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, che occorre tener conto del fatto che la gran parte dei reati societari sono qualificabili come reati c.d. “propri”, rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es. gli amministratori, i sindaci, ecc.). Nel caso di specie, tale circostanza non esclude la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 c.p., nella commissione del reato.

In considerazione della peculiare natura di SERVICE e delle attività svolte, sono state mappate le seguenti aree/attività a rischio:

- **GESTIONE CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE BILANCIO**
- **GESTIONE RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI**
- **GESTIONE RIMBORSI SPESE**
- **SELEZIONE, AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CONNESSI**
- **GESTIONE FLUSSI FINANZIARI**

GESTIONE CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE BILANCIO	
<i>Soggetti/Funzioni aziendali coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di Amministrazione • Amministratore Delegato • Collegio sindacale • Contabilità • Amministrazione • Consulente
<i>Attività sensibili</i>	<ol style="list-style-type: none"> a) Scritture contabili di periodo b) Riconciliazioni bancarie c) Scritture contabili di chiusura d) Determinazione ammortamenti, ratei e risconti e finalizzazione delle scritture di chiusura e) Redazione del bilancio d'esercizio f) Impieghi in depositi vincolati g) Registrazione e pagamento fatture h) Gestione della cassa aziendale. <p style="text-align: center;">* * *</p>
<i>Reati ipotizzabili</i>	<p><i>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</i></p> <p><i>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)</i></p> <p><i>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</i></p> <p><i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i></p> <p><i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</i></p> <p><i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</i></p> <p><i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i></p> <p><i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</i></p> <p><i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i></p> <p><i>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)</i></p> <p><i>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</i></p> <p><i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i></p> <p><i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</i></p>
<i>Protocolli, presidi di controllo e procedure interne</i>	<p>Presidi comportamentali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - PTCP <p>Presidi procedurali</p> <p>Con riguardo alle procedure di chiusura contabile e di elaborazione della bozza di bilancio, tutte le poste contabili, corredate delle informazioni necessarie per consentirne un controllo, sono comunicate ai Responsabili della funzione Amministrazione e Contabilità, nonché al Consulente esterno. In particolare, i Responsabili delle singole funzioni aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarano per iscritto la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza delle informazioni e dei dati inviati, destinati a confluire nel bilancio, nonché degli altri elementi informativi messi a disposizione della Società; - sono responsabili dei processi che contribuiscono alla determinazione delle voci

	<p>contabili e/o delle attività valutative ad esse demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza.</p> <p>I responsabili della funzione Amministrazione e Contabilità rilasciano una dichiarazione in cui si attesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> la corrispondenza tra i dati trasmessi dalle diverse funzioni aziendali e quelli inseriti in bilancio; i principi di redazione del bilancio applicati e i motivi della scelta da parte della Società; l'assenza di elementi da cui desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi non corrispondenti al vero, incompleti o inesatti; il rispetto dei presenti presidi procedurali. <p>Deve essere prevista la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, che prevede la partecipazione di distinte funzioni aziendali, operanti nelle diverse fasi del processo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> i responsabili di Funzione: <ul style="list-style-type: none"> trasmettono alle funzioni Amministrazione e Contabilità e finanza i dati contabili e gestionali richiesti; sono incaricati dei processi che contribuiscono alla determinazione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad esse demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza. In seguito alla ricezione di tutti i dati relativi alle singole aree, la funzione Contabilità provvede a redigere le scritture di assestamento con l'ausilio del consulente esterno, pervenendo così alla redazione di una prima bozza di Bilancio di Verifica. Il Responsabile Amministrazione esegue riscontri incrociati, ad esempio al fine di effettuare verifiche sulle riconciliazioni bancarie e sulla coincidenza tra dati contabili e risultanze fisiche e così via. Le verifiche effettuate andranno registrate e vistate da parte della Funzione/Area Interessata. Il calcolo delle imposte è effettuato da un Consulente esterno, ratificato dal DG e approvato dall'Organo amministrativo. La bozza di bilancio è condivisa e approvata dall'Organo amministrativo. In seguito all'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo, l'Organo di controllo procede alla predisposizione della Relazione di competenza. Il Bilancio così predisposto viene presentato all'Assemblea per l'approvazione finale. L'invio telematico alla Camera di Commercio del bilancio completo dei relativi allegati può essere curato da uno studio esterno, all'uopo incaricato tramite apposita delega. <p>La <u>tracciabilità</u> delle operazioni che compongono il processo in esame è garantita attraverso le seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, è garantito dalla completa evidenza di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico (software gestionale) che supporto cartaceo;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - le scritture di rettifica effettuate dalle singole funzioni secondo l'area di propria competenza sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli; - il controllo sulla correttezza e completezza dei documenti contabili e delle poste che confluiranno nel bilancio definitivo deve essere reso tracciabile e palese, attraverso un meccanismo di approvazione a firma congiunta da parte del Responsabile Amministrazione e del Consulente esterno; - l'eventuale appostamento di elementi extracontabili è autorizzato dall'Organo di controllo; <p>l'intera documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso la funzione Amministrazione.</p>
--	--

GESTIONE RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	
<i>Soggetti/Funzioni aziendali coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di Amministrazione • Collegio Sindacale • Amministratore Delegato • Anticorruzione e trasparenza • Amministrazione • Consulente
<i>Attività sensibili</i>	<p>a) Gestione degli adempimenti periodici nei confronti delle Autorità di Vigilanza, anche tramite strumenti informatici</p> <p>b) Gestione delle eventuali visite ispettive da parte delle Autorità competenti</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><i>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</i> <i>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)</i> <i>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</i> <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i> <i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i> <i>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)</i> <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</i></p>
<i>Reati ipotizzabili</i>	
<i>Protocolli, presidi di controllo e procedure interne</i>	<p>Presidi comportamentali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - PTCP <p>Presidi procedurali</p> <p>A differenza di quanto indicato nella Parte Speciale – Sezione A, nell'ambito dei reati societari ci si focalizza soprattutto su eventuali visite, ispezioni e verifiche da parte di Autorità Pubbliche.</p> <p>Anche in ossequio ai principi e ai preventivi definiti nell'ambito del PTCP, la Società individua, per ciascuna fattispecie, i dipendenti incaricati di gestire i rapporti con i pubblici ufficiali, ad esempio in caso di verifiche, al fine di fornire loro ogni</p>

	<p>informazione e/o documentazione necessaria. Detti esponenti aziendali dovranno garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tempestiva e completa esposizione dei documenti che gli incaricati appartenenti alla Pubblica Autorità ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive; - la redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione; - la comunicazione dell'inizio dell'accertamento all'OdV; - la trasmissione della copia del verbale conclusivo dell'ispezione all'OdV. <p>Al fine di prevenire i reati connessi a tale processo, la Società promuove la segregazione delle funzioni tra chi predispone la documentazione da verificare e colui che supporta l'ente verificatore nell'attività ispettiva. Nel caso di ispezioni, il soggetto responsabile per la gestione del rapporto diretto con l'Ente verificatore deve essere distinto da chi esamina successivamente la documentazione predisposta ed elabora l'eventuale report concernente l'esito dell'ispezione rilasciato dall'Ente.</p>
--	--

GESTIONE RIMBORSI SPESE	
<i>Soggetti/Funzioni aziendali coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di amministrazione • Amministratore Delegato • Collegio Sindacale • Amministrazione • Contabilità • Ufficio rimborsi spese
<i>Attività sensibili</i>	<p>a) autorizzazione alle trasferte b) verifica giustificativi di spesa c) pagamento rimborsi spese</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
<i>Reati ipotizzabili</i>	<p><i>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</i> <i>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</i> <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i> <i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i> <i>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)</i></p>
<i>Protocolli, presidi di controllo e procedure interne</i>	<p>Presidi comportamentali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - PTCP <p>Presidi procedurali <i>Predisposizione e monitoraggio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ identificazione delle spese rimborsabili e dei limiti da rispettare ○ autorizzazione delle trasferte ad un adeguato livello gerarchico ○ rimborso delle spese a fronte della presentazione di documentazione giustificativa. In caso di pranzi/cene con ospiti, vanno indicati sul retro del giustificativo i nominativi dei partecipanti ○ spese di rappresentanza consentite nell'ambito del <i>budget</i> della Società

SELEZIONE, AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CONNESSI	
<i>Soggetti/Funzioni aziendali coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di Amministrazione • Amministratore Delegato • Legale, anticorruzione e trasparenza • Amministrazione • Contabilità • Risorse umane
<i>Attività sensibili</i> <i>Reati astrattamente ipotizzabili</i>	<p>a) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro e assunzioni</p> <p>b) Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali</p> <p>c) Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici</p> <p>d) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti, della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata</p> <p>e) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)</p> <p>f) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari</p> <p>g) Pagamento stipendi e relativa registrazione</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><i>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c)</i> <i>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c)</i> <i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i> <i>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)</i></p>
<i>Protocolli, presidi di controllo e procedure interne</i>	<p>Presidi comportamentali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - PTCP <p>Presidi procedurali <i>Selezione del personale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • predisposizione di un piano dei fabbisogni del personale condiviso da ogni responsabile di funzione con il responsabile Risorse Umane e Affari Generali. Il piano è presentato all'AD e successivamente al CdA nell'ambito dell'approvazione del budget della Società; • predisposizione del profilo da parte di Risorse Umane e Affari Generali supportata dalla funzione richiedente; il profilo è approvato dal CdA per le figure dirigenziali e di controllo, dall'AD per le altre figure; • pubblicazione della ricerca in corso sul sito istituzionale della Società; • istituzione della commissione di valutazione composta da tre figure interne: il responsabile Risorse Umane e Affari Generali (componente fisso), il responsabile della funzione interessata e da un responsabile di funzione estratto a sorte. I responsabili di funzione che presentano situazioni di conflitto di interesse sono esclusi dal processo di nomina. La commissione esamina i curricula pervenuti,

	<p>individua i candidati da esaminare e li intervista;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ogni posizione ricercata devono essere esaminati almeno 5 curricula, ove possibile in base al tipo di profilo richiesto; • verbalizzazione, a cura della commissione, dell'esito di ogni colloquio e successiva redazione della graduatoria finale della selezione; • approvazione dell'assunzione del candidato da parte del CdA - per le figure dirigenziali e di controllo - o da parte dell'AD - per le altre figure - previa verifica, da parte di Affari Legali e Societari con il supporto della funzione di Compliance, dell'insussistenza di un potenziale conflitto di interessi del candidato selezionato. <p><i>Rapporti successivi alla selezione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • la corresponsione di indennità di qualsiasi tipo avviene in relazione alle previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi; • la documentazione relativa al processo di selezione deve essere adeguatamente archiviata, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso; • si procede alla verifica buste corrispondenza tra buste paga, presenze e altri parametri relativi al dipendente; • eventuali sistemi premianti sono basati sulla definizione di target di performance raggiungibili e concreti; • si procede alla periodica verifica correttezza dei pagamenti rispetto alla busta paga. <p>Si veda anche quanto rilevato all'interno della Parte Speciale – Sezione "A".</p>
--	---

GESTIONE FLUSSI FINANZIARI	
<i>Soggetti/Funzioni aziendali coinvolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Collegio Sindacale • Legale, anticorruzione e trasparenza • Amministrazione • Contabilità
<i>Attività sensibili</i>	<ol style="list-style-type: none"> Gestione acquisti Selezione fornitori Pagamento fornitori Pagamento stipendi e relativa registrazione Movimentazioni finanziarie Rapporti con la controllante Predisposizione documentazione contabile e finanziaria <p style="text-align: center;">* * *</p>
<i>Reati astrattamente ipotizzabili</i>	<p>Il D.Lgs. 231/2001 dedica specifica attenzione al tema della gestione dei flussi finanziari, in quanto si ritiene che una gestione patologica possa essere strumentale alla commissione di alcuni dei reati presupposto contemplati dalla norma e, in particolare di illeciti di tipo corruttivo, che possono essere agevolati, ad esempio, dalla creazione di provvista finanziaria:</p>

	<p><i>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</i> <i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i> <i>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)</i></p>
<p><i>Protocolli, presidi di controllo e procedure interne</i></p>	<p>Presidi comportamentali - Codice etico - PTCP</p> <p>Presidi procedurali Al fine di prevenire condotte che possano determinare l'insorgenza di reati, è necessario effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali e documentali nell'ambito dei rapporti commerciali e di fornitura; tali verifiche devono tener conto anche della sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati, anche per il rilascio di garanzie (sede delle banche coinvolte) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie. In particolare, in ossequio a quanto previsto dal PTCP, l'Organo amministrativo assicura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti alle operazioni con le Società controllate; 2) che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della Società avvengano nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale; 3) che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione (ad es. contratto, fattura, nota spesa, nota di addebito, ecc.), a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge, e trovino corrispondenza in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso; 4) che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; 5) che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni; 6) che non siano concessi a soggetti terzi sconti, premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale in essere e non siano motivati da elementi oggettivi. <p>Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili ai sensi di legge. Qualora vengano eseguiti tramite denaro contante, devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore alla soglia di legge, se non tramite intermediari abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. È fatto divieto di effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e che non rappresentino un corrispettivo a fronte di beni, servizi, prestazioni, ecc., effettivamente ricevuti dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali e degli obblighi di legge. Per le spese da effettuare in contanti è istituito un fondo cassa presso la funzione</p>

	<p>Amministrazione, gestito previo rilascio di apposita delega. Al riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è definita la soglia massima di consistenza di cassa; - viene tenuto un giornale di cassa, elaborato anche attraverso software, in cui sono registrati cronologicamente i pagamenti eseguiti, le entrate riscosse e le anticipazioni effettuate; - il fondo cassa è utilizzato solo per piccoli acquisti e altre eventuali spese anticipate, approvate dalla Funzione Acquisti e previa presentazione di relativo giustificativo alla funzione Amministrazione; - il responsabile Amministrazione redige un rendiconto periodico (mensile o bimestrale) delle spese sostenute per cassa, inviato all'organo amministrativo, il quale fornisce il nulla-osta per la reintegrazione del fondo fino alla soglia massima prestabilita. <p>La funzione Amministrazione, inoltre, è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare tempestivamente le riconciliazioni bancarie; • segnalare eventuali anomalie ritraibili dall'esame degli estratti conto; • verificare la tempestiva registrazione di tutte le movimentazioni finanziarie sul libro giornale, congiuntamente con la funzione Contabilità. <p>Il responsabile Risorse Umane deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare la correttezza delle buste paga in correlazione con i dati inviati; • verificare la coerenza degli importi di pagamento degli adempimenti periodici e straordinari in ambito contributivo e fiscali inerenti al personale; • predisponga documentazione di supporto per l'effettuazione dei singoli pagamenti. <p>L'autorizzazione al pagamento (ad esempio attraverso canale Home Banking) spetta a coloro i quali sono muniti di specifiche deleghe e poteri di firma, con particolare attenzione a coloro i quali movimentano risorse finanziarie della Società; per tali soggetti è prevista l'espressa assegnazione di facoltà, modalità operative e soglie di spesa. Inoltre, deve essere prevista un'adeguata <u>segregazione dei compiti</u>, non consentendo la totale sovrapposizione tra chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predispone e registra l'ordine di pagamento/incasso; - autorizza il movimento finanziario; - effettua la riconciliazione bancaria; - gestisce i dati anagrafici di clienti e fornitori; - autorizza l'acquisto di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi a consulenti esterni. <p>Al fine di garantire un adeguato meccanismo di controllo, la funzione Amministrazione non può effettuare pagamenti in mancanza di una previa autorizzazione (anche sotto forma di visto) da parte dell'Amministratore Delegato.</p> <p>La Società garantisce la tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali e di verificabilità ex post dei flussi informativi. In generale, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile del controllo, dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili alle attività in esame.</p>
--	--

3. Principi generali di controllo e di comportamento

Nell'espletamento della propria attività per conto della Società, i destinatari che operano direttamente o indirettamente nelle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, i principi e le regole etiche adottate dalla Società.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare i reati sopra descritti o possano in astratto diventarlo. In particolare, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- a) l'agevole registrazione contabile;
- b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori.

Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle

informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti previsioni.

Le false comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio, è necessario che la procedura aziendale contenga presidi di controllo al fine di consentire:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423 *bis*, 2423 *ter* cod. civ.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. cod. civ.);
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire;
- l'indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
- la tempestiva trasmissione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'OdV;
- la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.

Il controllo sulla gestione sociale ed i rapporti con il Collegio Sindacale

Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;
- identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione alla Società di revisione.

La tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in azienda dovrà prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'OdV.

Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, è necessario che i protocolli aziendali garantiscano la definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica in merito ai potenziali conflitti di interesse e del rispetto del Codice Etico dal management della Società;
- l'individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- le tempistiche e le responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;

- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.

La Società, in ottemperanza ai principi sopra esposti, ha adottato una specifica procedura in materia di conflitto di interesse ed ha inserito specifiche previsioni nel Codice Etico.

Rapporti con la controllante

Per la sua peculiare natura di società sottoposta a direzione e coordinamento, appare opportuno analizzare anche i rapporti con il CNDCEC, soggetto che ne detiene la totalità del capitale sociale ed esercita attività di controllo analogo.

Nell'ambito delle prestazioni e delle relazioni che intercorrono con SERVICE, il soggetto Controllante si attiene al Codice Etico e a quanto previsto dal presente Modello. Per tutto ciò che riguarda la gestione delle adunanze dell'assemblea e dell'organo amministrativo la Società si attiene a quanto già previsto dallo Statuto societario. Si ravvisa poi la necessità di specifici protocolli autorizzativi per acquisti e vendite di azioni proprie e/o di partecipazioni in altre società, nonché l'esistenza di una procedura per la valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale (aumento/riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni). L'attività in esame prevede la definizione di specifici flussi informativi provenienti da tutte le Funzioni Aziendali verso l'Organo Amministrativo, ai fini della predisposizione della documentazione e delle informazioni necessarie per consentire all'Assemblea di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame e approvazione.

Il processo in oggetto riguarda altresì tutte le attività svolte dall'Organo Amministrativo della Società e finalizzate a gestire/formalizzare le **operazioni ordinarie/straordinarie sul capitale sociale**. Nel processo rientrano le seguenti operazioni:

- Acquisto/sottoscrizione di azioni o quote sociali
- Fusioni con altre società
- Operazioni di scissione
- Riduzione di capitale sociale
- Ripartizione degli utili e delle riserve
- Restituzione dei conferimenti.

Le procedure di controllo garantiscono la segregazione delle funzioni rispetto alle diverse fasi del processo:

- la valutazione relativa all'opportunità o meno di realizzare una delle operazioni è effettuata in prima battuta dall'Amministratore Delegato in condivisione con l'Organo Amministrativo;
- se l'opportunità è condivisa, l'AD elabora con l'ausilio di un Consulente esterno un'analisi sulla fattibilità economica e gestionale dell'operazione e predispone una proposta di tale operazione;
- la proposta relativa all'operazione, corredata dall'analisi di fattibilità, è autorizzata con delibera dell'Organo Amministrativo e, successivamente, presentata per l'approvazione all'Assemblea;
- l'Organo di controllo effettua le sue verifiche relativamente alla legittimità delle operazioni deliberate dall'Organo Amministrativo.

Al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni e delle operazioni svolte, il Responsabile Amministrazione verbalizza le delibere nei relativi Libri Sociali e cura tutti gli adempimenti societari con il supporto del consulente esterno (adempimenti camerali, archiviazione e custodia della documentazione di supporto).

Anche per quanto riguarda le attività di gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sul capitale si fa riferimento a quanto stabilito dallo statuto societario. Inoltre, per la prevenzione delle fattispecie criminose richiamate si osservano le seguenti disposizioni e procedure.

Indebita restituzione di conferimenti

1. Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare l'Organo di controllo, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; l'Organo di controllo, a sua volta, informa per iscritto l'OdV in relazione al controllo di legittimità esperito ed al suo esito.

2. I soci che abbiano comunque notizia dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberare dall'obbligo di seguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

Illegale ripartizione di utili e riserve

1. In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il Responsabile Amministrazione, contabilità e finanza verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti *contra legem*, informa senza indugio l'Organo di controllo e l'OdV.
2. Prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte dell'Organo amministrativo, il Responsabile Amministrazione, contabilità e finanza attesta per iscritto all'OdV il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve intervenuti nel corso dell'esercizio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

1. Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, gli amministratori devono verificare che eventuali perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.
2. Le delibere dell'organo amministrativo inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate sono comunicate tempestivamente all'OdV, fornendo preventivamente e a posteriori la giustificazione dell'operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico, illustrando anche le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse.
3. I soci che abbiano comunque sentore dell'intento - da parte dell'organo amministrativo - di effettuare operazioni sulle azioni sociali potenzialmente a "rischio 231" devono informare immediatamente l'OdV.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

1. Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. sono comunicati, all'atto della loro approvazione, all'OdV.
2. Tutte le transazioni di natura finanziaria conseguenti alle operazioni di cui al presente paragrafo, nonché il rilascio di eventuali fidejussioni o impegni a pagare, sono effettuate dall'Area Amministrazione sulla base di idonea documentazione che dimostri l'ottemperanza alle disposizioni di cui al punto che precede.

Corruzione tra privati

Per “omaggi” si intendono le spese sostenute dalla Società per l’acquisto di beni da offrire a terzi per fornire loro un’immagine positiva della stessa. Dette spese sono caratterizzate dalla “gratuità”, ovvero dalla mancanza di corrispettivo da parte dei destinatari della prestazione, da “finalità di business” e dalla “ragionevolezza”, ossia dalla coerenza con le pratiche commerciali di settore. La Società non può, quindi, distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi e deve osservare le regole previste dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di “regalo”, diretta o indiretta, a soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e a soggetti privati o a loro familiari che possa influenzarne l’indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per SERVICE.

La spesa deve in ogni caso essere documentata con indicazione specifica dell’importo, dei destinatari dell’omaggio (nominativo e società/ente di appartenenza) e della motivazione.

Fermo quanto sopra è in ogni caso fatto divieto di:

1. offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a privati per il compimento (o anche l'omissione) di un atto del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società e/o per sè stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto;
2. accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
3. eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Devono, inoltre, essere fedelmente rispettati i seguenti principi e punti di controllo:

1. l'eventuale reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto delle regole aziendali;
2. i contratti tra la Società e i subappaltatori, fornitori, consulenti e clienti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

3. nei contratti con tutte le terze parti (appaltatori, subappaltatori, agenzie, consulenti, distributori ecc.) deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello;
4. gli outsourcers, gli appaltatori, i subappaltatori o il loro referenti, i fornitori, i distributori e, in generale, le terze parti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e quantitativi predefiniti;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi.